

Tipologia **PROCEDURA**Titolo **PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

Versione 01

Data 16/11/2018

PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Lista di Distribuzione

Tutto il personale

Redazione	Descrizione Modifica
Alessandro Aquilano – QRM	

Verifica Operativa	Condivisione e Approvazione
Katia Perilli – LN	Alberto Panfilo - AD
Eliana Marchetti – RU	

Tipologia **PROCEDURA**Titolo **PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**Versione **01**Data **16/11/2018****INDICE**

PREMESSA	3
1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2 PRINCIPI GENERALI	3
3 TERMINI E DEFINIZIONI	4
4 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI APPLICABILI	4
5 GOVERNO DELLA PROCEDURA	5
6 SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	5
6.1 SOGGETTI COINVOLTI	5
6.2 FATTISPECIE OGGETTO DI SEGNALAZIONE	6
6.3 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	6
6.4 ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	6
6.5 PROVVEDIMENTI DECISIONALI COLLEGATI ALLA SEGNALAZIONE	8
6.6 ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE E TRACCIABILITÀ DELLE SEGNALAZIONI	8
6.7 TUTELE DEL SEGNALANTE	8
6.8 TUTELE DEL SEGNALATO	9
6.9 REPORTISTICA	9
7 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ (RACI)	10

Tipologia **PROCEDURA**Titolo **PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**Versione **01**Data **16/11/2018**

PREMESSA

Europa Gestioni Immobiliari S.p.A., in linea con quanto stabilito dalla “Linea Guida Sistema di Segnalazione delle Violazioni (*Whistleblowing*)” della Capogruppo Poste Italiane, ha ravvisato l’opportunità di chiarire, per mezzo di una specifica Procedura, quali debbano essere le modalità di gestione delle segnalazioni di irregolarità o violazioni della normativa, al fine di consentire la diffusione di comportamenti etici in ambito lavorativo, rafforzare il rispetto delle norme ed il governo societario, nonché tutelare tutte le categorie di soggetti fruitori dei servizi offerti.

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura ha l’obiettivo di definire un sistema volto a permettere la segnalazione da parte del personale e di soggetti terzi di fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, di irregolarità nella conduzione aziendale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l’attività di EGI S.p.A., dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 di EGI. In particolare, il documento ha l’obiettivo di descrivere:

- i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni coinvolte nella gestione delle segnalazioni;
- i canali messi a disposizione del segnalante per la denuncia di presunte anomalie o violazioni effettuate da dipendenti, membri degli organi sociali o terzi;
- il perimetro oggettivo e il contenuto della segnalazione;
- i soggetti segnalanti e le forme di tutela nei confronti degli stessi;
- le modalità di gestione della segnalazione e il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione;
- le modalità di informazione del segnalante e del segnalato circa gli sviluppi del procedimento.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati “direttamente o indirettamente” alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

La presente procedura si applica a Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. e sostituisce la precedente “Policy segnalazioni anomalie (*Whistleblowing*)” approvata il 25 settembre 2015.

2 PRINCIPI GENERALI

Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Procedura deve ispirarsi alle vigenti disposizioni di legge e ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane che EGI

Tipologia **PROCEDURA**Titolo **PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**Versione **01**Data **16/11/2018**

ha recepito e adottato anche in virtù del D. Lgs. n. 231/2001 e degli altri codici/disposizioni deontologiche emessi o ai quali la Società ha formalmente aderito.

I documenti generati nel processo di seguito descritto devono essere emessi da soggetti dotati di adeguato livello di autorizzazione, in coerenza a quanto specificato nel capitolo "Matrice delle responsabilità".

Le attività del processo devono essere corredate da adeguato supporto documentale. La documentazione inerente l'esecuzione delle singole attività e dei relativi controlli deve essere redatta ed archiviata con modalità che consentano la ricostruzione delle fasi (principio della tracciabilità).

3 TERMINI E DEFINIZIONI

EGI: Europa Gestioni Immobiliari S.p.A.

AD: Amministratore Delegato di EGI.

ODV: Organismo di Vigilanza 231 di EGI.

QRM: Funzione Qualità e Risk Management di EGI

RU: Funzione Risorse Umane di EGI.

LN: Funzione Legale e Normativa di EGI

CW: Comitato Whistleblowing di EGI. Il CW è costituito dai responsabili delle funzioni aziendali QRM, RU e LN.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI APPLICABILI

L'attuale quadro normativo, ove applicabile, è rappresentato dai seguenti riferimenti normativi e regolamentari, esterni ed interni.

Esterni

- R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938 – Codice Penale
- D.P.R. 22 settembre 1998, n. 447 – Codice di procedura penale
- D. Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successivi aggiornamenti
- D.Lgs. n. 675 del 31 dicembre 1996 – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
- D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999 – Regolamento per adozione misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche e/o variazioni

Tipologia **PROCEDURA**Titolo **PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

Versione 01

Data 16/11/2018

- Segnalazione al Parlamento e al Governo sull'individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell'organizzazione aziendale - 10 dicembre 2009 v. dco. Web n.1693019.
- Legge, 30/11/2017 n° 179, G.U. 14/12/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"

Interni

- Modello Organizzativo 231 di EGI;
- Codice Etico del Gruppo Poste Italiane;
- CCNL di Poste Italiane;
- Accordi con OO.SS.;

5 GOVERNO DELLA PROCEDURA

E' responsabilità della funzione QRM redigere e aggiornare la presente procedura.

E' responsabilità delle funzioni LN e RU verificare la presente procedura.

E' responsabilità dell'AD approvare la presente procedura.

E' responsabilità della funzione RU pubblicare e divulgare la presente procedura.

La consultazione della procedura potrà essere effettuata sul server aziendale, nell'apposita cartella "Compendio Procedure".

6 SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

6.1 SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi del quadro normativo e regolatorio vigente e in linea con le best practice, il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) di EGI e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- membri di organi sociali;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con EGI (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

Le Segnalazioni possono riguardare i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- membri degli organi sociali;
- terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine all'Azienda.

Tipologia **PROCEDURA**Titolo **PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

Versione 01

Data 16/11/2018

6.2 FATTISPECIE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono riguardare:

- conflitti di interesse;
- violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, professionalità;
- violazioni relative alla tutela dei lavoratori;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 di EGI, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della società;
- comportamenti non coerenti con i doveri etici in capo al personale dipendente;
- atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi;
- utilizzo improprio di beni aziendali;
- attività illecite e/o fraudolente in danno di clientela o del patrimonio aziendale in generale;

6.3 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Un soggetto Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni precedentemente indicate, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione al Comitato Whistleblowing (di seguito CW o Comitato) utilizzando i canali di seguito riportati:

- E-mail all'indirizzo: SegnalazioniAnomalieEgi@posteitaliane.it;
- Posta tradizionale, all'indirizzo: Segnalazioni Anomalie EGI S.p.A., Viale Europa n. 190 - 00144 Roma.

fornendo in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede e non in forma anonima. EGI garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione e adotta le più idonee misure di protezione a tutela del Segnalante e del Segnalato.

E' responsabilità di chi riceve una Segnalazione al di fuori dei suddetti canali inoltrarla ai canali ufficiali, unitamente agli eventuali allegati, dando conferma di provvedere contestualmente alla distruzione/eliminazione di quanto ricevuto.

6.4 ESAME E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il CW, ricevute le Segnalazioni attraverso i canali dedicati, effettua le seguenti attività:

- analizza la documentazione ricevuta dal Segnalante ed effettua una disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare gli ulteriori approfondimenti.

In particolare la valutazione iniziale tiene conto della presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, quanto meno rispetto alla possibilità di poter

Tipologia **PROCEDURA**Titolo **PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

Versione 01

Data 16/11/2018

pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati, con esclusione di tutti i casi in cui la completa genericità delle Segnalazioni non consenta neppure di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete, nel qual caso si determinano, implicitamente, i presupposti per l'archiviazione;

- re-indirizza le Segnalazioni non rientranti nel perimetro definito nella presente Procedura, alle Funzioni competenti di EGI, della Capogruppo o delle altre Società del Gruppo (es. strutture competenti nel caso di reclami dei clienti; altre Società del Gruppo, in caso di Segnalazioni riguardanti soggetti dipendenti di altre Società) senza quindi compiere alcuna valutazione di merito preliminare;
- in caso di segnalazione afferente la potenziale commissione di illeciti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, effettua un'analisi preliminare per la valutazione della rilevanza 231 del fatto nonché della sussistenza degli elementi minimi e circostanziati previsti dalla normativa. Per tutti i fatti di rilevanza 231, ne dà informativa all'OdV dando altresì evidenza delle decisioni assunte;
- identifica le funzioni competenti, definite caso per caso in relazione all'oggetto della Segnalazione, da coinvolgere per lo svolgimento delle ulteriori verifiche e conseguenti relative decisioni;
- valuta le ulteriori opportune azioni da compiere, coerentemente con gli strumenti normativi aziendali vigenti, al fine di stabilire la fondatezza o meno delle Segnalazioni (es. richiedere approfondimenti gestionali, avviare un intervento di audit o di fraud investigation, procedere con l'archiviazione della Segnalazione in caso di evidente e manifesta infondatezza, ecc.) o richiedere, quando ne sia il caso, l'intervento di Autorità esterne preposte alle indagini e accertamenti che non possono essere svolti in ambito aziendale;
- informa il Segnalante sugli sviluppi del procedimento tramite i canali opportuni tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni;
- nei casi in cui lo ritenga opportuno, informa il Segnalato sugli sviluppi del procedimento, con le modalità più idonee, tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni;

Le Segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del Segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la Segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la Segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, EGI può applicare opportuni provvedimenti.

Al fine di garantire l'indipendenza gerarchico-funzionale e l'imparzialità di giudizio dell'organo deputato alla ricezione, esame e valutazione, nonché la piena collegialità del CW, si prevedono i seguenti canali alternativi. Qualora la Segnalazione riguardi uno dei membri del CW o un dipendente delle funzioni facenti parte dello stesso, il soggetto coinvolto dovrà astenersi dalla valutazione ovvero essere estromesso dagli altri membri, inoltrando la Segnalazione all'AD

Tipologia **PROCEDURA**Titolo **PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

Versione 01

Data 16/11/2018

della Società per l'opportuna sostituzione. L'AD potrà sostituirsi direttamente al rappresentante indicato o provvederà a designare un sostituto (anche un consulente esterno).

6.5 PROVVEDIMENTI DECISIONALI COLLEGATI ALLA SEGNALAZIONE

I provvedimenti decisionali sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti, di volta in volta sulla base delle responsabilità organizzative attribuite. Le funzioni coinvolte per la definizione dei provvedimenti decisionali saranno diverse dalle funzioni facenti parte del CW.

Per le casistiche che coinvolgono soggetti apicali, il CW ne dà evidenza agli Organi aziendali/sociali competenti, assicurando informativa e aggiornamento sugli sviluppi delle iniziative attivate.

6.6 ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE E TRACCIABILITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è cura del CW assicurare:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di ricezione, istruttoria e valutazione;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica nonché gli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi, con gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

Le funzioni coinvolte nelle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione previste dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.

6.7 TUTELE DEL SEGNALANTE

EGI, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la Segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, EGI garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza l'espresso consenso dello stesso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la Segnalazione risulti fatta allo scopo esclusivo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato (c.d. Segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;

Tipologia **PROCEDURA**Titolo **PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**Versione **01**Data **16/11/2018**

- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.);
- nella Segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati ecc., vedasi artt. 333, 364, 709 c.p.).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Ai sensi della presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ed in ogni caso peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

EGI, inoltre, mette in atto dei meccanismi di follow-up finalizzati a conoscere le evoluzioni delle situazioni lavorative vissute dal Segnalante e dal Segnalato al fine di dimostrare l'efficacia del sistema interno di segnalazione delle violazioni, incoraggiarne l'utilizzo e provare l'assenza di azioni discriminatorie o altre forme di ritorsione sul dipendente Segnalante.

EGI, in qualità di Titolare del trattamento, informa il Segnalante circa il trattamento dei propri dati personali.

6.8 TUTELE DEL SEGNALATO

In conformità con la normativa vigente, EGI ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

EGI, in qualità di Titolare del trattamento, informa il Segnalato circa il trattamento dei propri dati personali e inoltre che l'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 1966 non trova applicazione con riguardo all'identità del Segnalante che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi delle vigenti previsioni di legge, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

6.9 REPORTISTICA

Il CW predispone specifica reportistica periodica e in forma aggregata relativa alla totalità delle Segnalazioni ricevute, alle verifiche eventualmente svolte ed ai relativi esiti e la invia, con cadenza semestrale:

- all'AD di EGI

Tipologia **PROCEDURA**Titolo **PROCEDURA SEGNALAZIONE VIOLAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**Versione **01**Data **16/11/2018**

- al CW di Poste Italiane, al fine di ottenere una reportistica aggregata di gruppo, coerentemente con quanto descritto nella Linea Guida Sistema di segnalazione delle violazioni (*whistleblowing*) di Poste Italiane.

7 MATRICE DELLE RESPONSABILITA' (RACI)

Attività	CW	AD	Organi aziendali	Segnalante
	6.4 Esame e valutazione delle Segnalazioni	A/R		
6.5 Provvedimenti decisionali collegati alle Segnalazioni			A/R	
6.6 Archiviazione, Conservazione e tracciabilità delle Segnalazioni	A/R			
6.9 Reportistica	A/R	I		

Legenda:

R (Responsible): è colui che esegue l'attività.

A (Accountable): è colui che ha la responsabilità sul risultato dell'attività.

C (Consulted): è la persona che collabora con il Responsible per l'esecuzione dell'attività.

I (Informed): è colui che deve essere informato al momento dell'esecuzione dell'attività.